



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prof. n. Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 09/10/2012
nr. 0057346
Classifica XII.1.3
04-02-00

Cagliari,



Oggetto: Chiarimenti circa l'applicazione della legge regionale n. 12 del 30/06/2011.

In riscontro alla richiesta di parere formulata dal Comune in indirizzo, con nota prot. 14272 del 20.09.2012, si precisa quanto segue.

Relativamente agli interventi ai sensi dell'art. 18, comma 32 della legge regionale n. 12 del 2011, la procedura di rilascio dei titoli abilitativi è regolata dal medesimo articolo, sul punto integrato dall'art. 21 della legge regionale 21/2011, secondo la quale "Lo strumento attuativo si considera automaticamente variato all'atto del rilascio del relativo permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività da parte degli aventi diritto.". Ciò significa che il rilascio del titolo produce anche l'effetto giuridico di variante "automatica" dello strumento attuativo, senza la necessità di alcun intervento da parte del Consiglio Comunale.

Questa previsione di legge è stata, peraltro, confermata dalla recente sentenza del T.A.R. Sardegna n. 554/2012 (nella quale viene annullato l'atto comunale di sospensione della D.U.A.A.P. emanato sul presupposto erroneo della necessità di una variante al piano attuativo).

Per quanto riguarda il mutamento di destinazione d'uso, si osserva che la deliberazione del Consiglio Comunale è prevista soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 23 del 1985, nelle quali non ricade il caso in esame. Infatti, le previsioni contenute nell'art. 18, comma 32 della legge regionale n. 12 del 2011 si applicano "In deroga alla normativa regionale e comunale" come espressamente stabilito dalla stessa norma.

Resta inteso che è in capo al Comune la verifica dei requisiti di ammissibilità per l'applicazione delle citate previsioni di legge, in merito alla destinazione di tali volumi a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 32/1985 e con riferimento al rispetto della condizione di cui all'ultimo periodo del citato comma 32 dell'articolo 18 nella formulazione originaria di cui alla legge regionale 12/2011.